

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

73.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ENRICO MANCA

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Regolamentazione dei rapporti tra lo ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche (2983);	
CITARISTI ed altri: Proroga delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche degli enti locali e delle imprese autoproduttrici (2057);	
MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Sospensione delle scadenze delle concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso di forza motrice, assentite alle imprese degli enti locali (2236)	895
PRESIDENTE	895, 899, 901, 902 903, 904, 905, 906, 907
ALIVERTI GIANFRANCO	901, 906
CITARISTI SEVERINO, <i>Relatore</i>	897, 901, 902 903, 904, 905, 906
DUJANY CESARE	906
MARRAFFINI ALFREDO	896, 901, 903, 904, 907
NOVELLINI ENRICO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	899, 901, 902, 904, 905, 906
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	907

La seduta comincia alle 9,30.

ARISTIDE TESINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche (2983); e delle proposte di legge: Citaristi ed altri: Proroga delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche degli enti locali e delle imprese autoproduttrici (2057); Marzotto Caotorta ed altri: Sospensione delle scadenze delle concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso di forza motrice, assentite alle imprese degli enti locali (2236).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli

enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche»; e delle proposte di legge Citaristi ed altri: « Proroga delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche degli enti locali e delle imprese autoproduttrici »; Marzotto Caotorta ed altri: « Sospensione delle scadenze delle concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso di forza motrice, assentite alle imprese degli enti locali ».

Ricordo che la discussione generale è già iniziata.

ALFREDO MARRAFFINI. Nell'esaminare il disegno di legge ritengo che vadano tenuti presenti alcuni dati di fatto. Innanzitutto il ruolo che, nell'attuale fase di crisi energetica, può svolgere l'energia idroelettrica e quindi la esigenza di una crescente utilizzazione di detto tipo di energia.

Un altro dato di fatto, da cui ritengo occorra partire ai fini di una valutazione del provvedimento in esame, è rappresentato dalla situazione economica in cui versa l'ENEL. La situazione è tanto grave che siamo arrivati all'assurdo della legge approvata ieri, che dimostra che ormai una parte consistente del finanziamento dell'ENEL deve avvenire attraverso i consumi petroliferi. Un ente al quale dobbiamo affidare l'indipendenza del nostro paese dal petrolio trova un canale di finanziamento proprio nel consumo dei prodotti petroliferi. Questi sono i risultati della situazione grave in cui l'ente si trova, per superare i quali è necessario esaminare le fonti di finanziamento a cui accedere per potenziare i sistemi di produzione idroelettrici.

Mi pare che nell'impostazione generale di questa legge ci sia uno sforzo in direzione degli investimenti pubblici e privati in questo settore. Ma questi investimenti non possono essere considerati soltanto nella fase iniziale; è necessario tener conto del risparmio che deriverà nel tempo. Credo che questi tre motivi di fondo ci debbano guidare nell'esame di questo progetto di legge, per vedere se effettivamente nell'articolato si tenga conto di queste tre direttrici sulle quali noi concordiamo.

Mi vorrà perdonare il relatore se porrò i problemi in termini problematici, ma la fretta non mi consente di intervenire in modo diverso. Nell'esaminare l'articolo, mi sembra che non sempre le tre direttrici cui accennavo siano sempre rispettate. Ho notato che si è anche previsto di mettere alcuni autoproduttori nelle condizioni di essere agevolati. Ma sappiamo che in questo momento difficilmente l'ENEL potrà fare qualcosa a questo proposito. Mi sarebbe piaciuto molto di più se l'ENEL fosse stato in grado di rilevare alcune di queste società e di migliorare la situazione; ma non sono così ingenuo da non vedere in quali condizioni l'ENEL si trovi.

Al quinto comma dell'articolo 2 si dice che « in attesa dell'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, ai fini della rinuncia alla facoltà di cui al precedente articolo 1, con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può essere autorizzato l'esercizio provvisorio degli impianti idroelettrici relativi a concessioni scadute di grande derivazione ». Io mi domando come mai in questo comma si dica che l'esercizio provvisorio degli impianti idroelettrici « può » essere autorizzato. Se si vogliono mettere gli enti locali e gli autoproduttori nelle condizioni di usufruire di questo esercizio provvisorio, la previsione dovrebbe essere che esso « deve » essere autorizzato. Questa è la prima domanda che volevo porre; ma non è questa la parte di maggiore rilevanza.

Al quarto comma dell'articolo 3 è stabilito che « in caso di inadempimento degli obblighi o di inosservanza dei termini all'esecuzione dei lavori... il ministro dei lavori pubblici può dichiarare la decadenza dalla concessione... ». Mi pare che dobbiamo stare molto attenti. Se vogliamo compiere ogni sforzo per ottenere tutto ciò che può essere ricavato dagli impianti idroelettrici, dobbiamo tener presente che esiste già in proposito una legislazione

molto precisa. Che cosa succede a questo punto? In tutta questa legge c'è una tendenza generale a conferire al Ministro dell'industria ampie facoltà. Dobbiamo arrivare ad un provvedimento molto cogente per ottenere alcuni risultati.

Ed ancora: l'articolo 4 prevede che l'ENEL fornirà ai titolari delle concessioni di grande derivazione idroelettrica quantitativi di potenza e di energia elettrica corrispondenti, per i primi sei anni, alla produzione degli impianti trasferiti e progressivamente decrescenti per i successivi nove anni. Al terzo comma si aggiunge (e ciò è stato inserito anche nella convenzione) che le imprese elettriche degli enti locali, alle quali fossero assentite le concessioni scadute di grande derivazione idroelettrica delle imprese autoproduttrici, sono tenute ad adempiere gli obblighi di cui ai due commi precedenti. Ebbene, la *ratio* di queste disposizioni è in contrasto con le tre direttrici di cui parlavo all'inizio.

All'articolo 6 è previsto che, « nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, l'indennizzo previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici (...), è maggiorato del 30 per cento ove sia determinato d'accordo fra le parti ». In questo caso l'indennizzo viene dunque maggiorato del 30 per cento, tuttavia la fornitura di energia al prezzo di costo rimane ferma. Dobbiamo allora cominciare a mettere insieme questi vantaggi: una certa impresa sa che deve spendere una determinata somma e, calcolando che per vent'anni può avere energia ad un certo costo, probabilmente arriverà alla conclusione che non le converrà investire. Andiamo quindi contro la impostazione di cui parlavo all'inizio. Rendiamoci allora conto che approvando il disegno di legge mettiamo gli autoproduttori in condizioni di non avere vantaggi, perché di questi se ne parlerà fra venti anni.

L'articolo 7 stabilisce poi che « la durata delle concessioni relative ad impianti, per i quali saranno eseguiti lavori di

potenziamento e di ristrutturazione, sarà stabilita dal ministro dei lavori pubblici, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici (...), tenuto conto, per le imprese autoproduttrici di energia elettrica, degli indici di miglioramento e della eventuale anticipata esecuzione dei lavori rispetto alla scadenza della concessione originaria ». Per la verità l'articolo 49 conteneva già una deroga ben precisa, per cui non ritengo opportuno modificarlo senza stabilire criteri oggettivi.

Premesso che, in questo momento, mi limito soltanto ad alcune osservazioni, invito i colleghi a valutare gli aspetti di questo provvedimento che sono in contrasto con le tre direttrici fondamentali da me illustrate all'inizio e chiedo alla maggioranza di studiare le modifiche necessarie a far sì che esso aderisca alle necessità del paese.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SEVERINO CITARISTI, Relatore. Preannunzio anzitutto di aver presentato tre emendamenti, con i quali si tende a sanare degli errori materiali, nonché ad apportare una correzione di carattere temporale al provvedimento. Sono d'accordo con le osservazioni formulate dall'onorevole Marraffini e vorrei fornire una risposta, che mi auguro sia esauriente. Concordo anch'io con le tre direttrici cui dovrebbe corrispondere il disegno di legge e vorrei anzitutto riaffermare quanto ho già detto nella relazione e cioè che questo è stato emanato dal Governo quando, in sede di consiglio di amministrazione dell'ENEL, il rappresentante della Corte dei conti ha sollevato un'eccezione sulla facoltà giuridica dell'ente stesso di procedere alla stipula di convenzioni con la Federelettrica da una parte e l'Unapace dall'altra, senza che una apposita legge autorizzasse l'ENEL a farlo.

Ho espresso parere favorevole al disegno di legge in quanto - e qui concor-

do con il collega Marraffini - conosciamo tutti la situazione economico-finanziaria dell'ENEL, che non gli permette di sostenere oneri eccessivi per il potenziamento, l'ampiamiento od anche la semplice conservazione degli impianti attualmente gestiti dalle imprese pubbliche degli enti locali ovvero dalle imprese private. Di conseguenza, alla scadenza delle concessioni in atto, con tutta probabilità questi impianti - che oggi garantiscono un notevole apporto al fabbisogno di energia del paese - verranno abbandonati, in quanto l'ENEL non è oggi in grado nemmeno di provvedere alla manutenzione degli impianti di sua gestione. Concordo con il collega Marraffini quando afferma che occorre che i privati, a determinate condizioni, diano un contributo al potenziamento degli impianti esistenti ed all'utilizzo, quindi, di quelle fonti rinnovabili verso le quali noi siamo indotti ad intervenire e che abbiamo cercato e cerchiamo di utilizzare anche mediante il provvedimento n. 2383, già approvato dalla nostra Commissione. Ho aggiunto che l'utilizzo, ovvero il rinnovo delle concessioni in atto, servirebbe quasi esclusivamente a quei settori che sono notoriamente in crisi e che costituiscono i grandi divoratori dell'energia. Il rinnovo di dette concessioni, dunque, avrebbe anche lo scopo di non far precipitare in una crisi ancora più grave settori economici ed industriali del nostro paese che, ripeto, attraversano già un difficile momento.

Quanto alle osservazioni formulate dall'onorevole Marraffini, desidero fare alcune precisazioni. In ordine al quinto comma dell'articolo 2, laddove è detto « può essere autorizzato l'esercizio provvisorio degli impianti idroelettrici », concordo sull'opportunità di abolire tale facoltà concessa al Ministro e di sostituire l'espressione di cui sopra con la seguente: « autorizza l'esercizio provvisorio degli impianti idroelettrici ».

Concordo, altresì, con il collega Marraffini in ordine alla osservazione formulata all'articolo 3. L'espressione « il Ministro dei lavori pubblici può dichiarare la decadenza dalla concessione » può essere

opportunamente sostituita dalla espressione che segue: « il Ministro dei lavori pubblici dichiara la decadenza dalla concessione » può essere opportunamente sostituita dalla espressione che segue: « il Ministro dei lavori pubblici dichiara la decadenza dalla concessione ». È il potere legislativo, dunque, che indica quali comportamenti il Ministro deve assumere e non è lasciata alla facoltà discrezionale di quest'ultimo la possibilità di dichiarare o meno la decadenza dalla concessione.

Per quanto concerne l'articolo 4, occorre tenere presente che l'impegno dell'ENEL a fornire, al costo di esercizio dell'impianto, quantitativi di potenza e di energia elettrica corrispondenti, per i primi sei anni, alla produzione degli impianti trasferiti e progressivamente decrescenti per i successivi nove anni, è giustificato da un duplice ordine di motivi. Innanzitutto, anche attualmente, le imprese autoproduttrici, pubbliche o private, cedono all'ENEL un notevole quantitativo di energia che non viene direttamente utilizzato dagli autoproduttori, al prezzo di costo. Si tratterebbe, dunque, in sostanza di una restituzione delle condizioni di cui usufruiscono gli autoproduttori.

Il secondo ordine di ragioni si riferisce a quelle aziende autoproduttrici pubbliche o private - ma quel che sto dicendo concerne soprattutto le aziende private - che hanno in concessione questi impianti e che appartengono a settori che sono divoratori di energia elettrica e che notoriamente si trovano in crisi. Per non aggravare ulteriormente quest'ultime, lo ENEL ha ritenuto opportuno aumentare gradualmente gli oneri che le imprese stesse dovrebbero sopportare nel caso non venga loro rinnovata la concessione.

Per quanto attiene l'osservazione all'articolo 6 e la maggiorazione del 30 per cento che l'ENEL o le imprese elettriche dovrebbero concedere nel caso in cui si giunga ad un accordo tra le parti, quale indennizzo previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti

elettrici, rilevo che trattasi di una norma che viene costantemente applicata da tutti gli enti pubblici, ove esista un bonario accordo, per evitare controversie che si trascinano per anni davanti a tribunali, con i relativi oneri. Il prezzo di stima, dunque, viene normalmente aumentato proprio ad evitare tali lungaggini burocratiche.

Eventualmente si potrà discutere, qualora il collega Marraffini presenti un emendamento in proposito, se tale cifra sia o meno troppo elevata.

Per quanto concerne l'articolo 7 e la facoltà data al Ministro dei lavori pubblici di stabilire la durata delle concessioni relative ad impianti, per i quali saranno eseguiti i lavori di potenziamento e di ristrutturazione, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 49 del testo unico sulle acque e impianti elettrici, occorre rilevare che trattasi di possibilità concessa al ministro in questione quando le imprese autoproduttrici siano meritevoli di particolare considerazione, nel senso che abbiano aumentato la produttività o abbiano addirittura anticipato l'esecuzione degli interventi, fissata dalla convenzione che dovrà essere stipulata tra lo ENEL e le imprese autoproduttrici, tra l'ENEL e le aziende municipalizzate. Fissare un preciso limite legherebbe, dunque, le mani al Ministero dei lavori pubblici, nel caso in cui un autoproduttore apportasse un miglioramento al suo impianto 10 anni prima del termine stabilito. È evidente che l'autoproduttore in questione merita una considerazione particolare in confronto a coloro che si limitano ad intervenire sui propri impianti alla data fissata dalla convenzione. Ripeto, l'anticipo di questi lavori, l'anticipo dei capitali necessari per apportare detti miglioramenti agli impianti, ritengo meriti una qualche valutazione da parte del Ministro dei lavori pubblici, il quale potrà anche aumentare, certo in limiti ragionevoli, il tempo di proroga della concessione stessa.

Sono disponibile ad esaminare eventuali emendamenti che il collega Marraf-

fini o gli altri membri della Commissione dovessero proporre, in modo da correggere quelle storture o quelle imperfezioni che fossero state rilevate nell'insieme del provvedimento.

Per quanto concerne il rinvio nell'approvazione dello stesso, desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sui tempi cui andiamo incontro. La prossima settimana le Commissioni saranno nella impossibilità di legiferare, poiché si discuterà in aula la legge sulle liquidazioni. È da immaginare, cioè, che le Commissioni saranno sconvocate. Ieri sera è stato annunciato in aula che, al termine dell'esame del disegno di legge in questione, si inizierà quello sulla riforma del sistema pensionistico. Anche al riguardo, è facile prevedere che vi saranno polemiche e che le Commissioni forse dovranno essere sconvocate. Successivamente è possibile, non dico auspicabile, che si vada incontro ad una qualche crisi o ad un qualche rimpasto. Rilevo, altresì, che è già il secondo decreto di proroga che il Ministro dell'industria ha emanato per le concessioni di cui trattasi e che tale proroga scade il 31 ottobre. Ove si consideri, infine, che il periodo estivo non è il più idoneo ai lavori parlamentari, ritengo sarebbe opportuno, sempre che non vi siano difficoltà insormontabili da parte dei colleghi, giungere in mattinata all'esame degli eventuali emendamenti e, quindi, all'approvazione del provvedimento.

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda in larga parte con le considerazioni svolte dall'onorevole relatore. Si riserva di esaminare nel dettaglio le osservazioni specifiche che sono state qui svolte, in particolare dall'onorevole Marraffini, e di valutare con attenzione gli emendamenti che eventualmente fossero presentati dagli onorevoli deputati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò

direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, il trasferimento in proprietà dell'Ente nazionale per l'energia elettrica delle opere di cui al primo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è condizionato all'esercizio, da parte dello ENEL, della facoltà di cui al combinato disposto del secondo e terzo comma dell'articolo 25 del citato testo unico e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

I rapporti giuridici tra lo Stato ed il concessionario restano disciplinati dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese elettriche degli enti locali o dei consorzi costituiti tra detti enti ed imprese autoproduttrici, l'ENEL rinuncerà ad avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 1, a condizione che le imprese stesse si obblighino ad eseguire, in relazione agli impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilità di energia e/o di potenza, i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione.

L'ENEL rinuncerà alla facoltà di cui al precedente articolo 1 anche nel caso di impossibilità tecnica od economica degli interventi di cui al precedente comma, accertata, in caso di dissenso, da un

collegio di tre arbitri nominati rispettivamente dall'ENEL, dall'impresa concessionaria e dalle parti congiuntamente. In mancanza, gli arbitri o il terzo arbitro sono nominati dal Ministro dei lavori pubblici.

Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese autoproduttrici, l'ENEL rinuncerà ad avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 1 in relazione agli impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilità di energia e/o di potenza ed a condizione che le imprese autoproduttrici si obblighino ad eseguire i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione.

Le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, titolari di concessioni di grande derivazione idroelettrica, sono obbligate ad indicare - dandone comunicazione, almeno sei mesi prima della scadenza ed a pena di decadenza dalla concessione, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ENEL - le loro derivazioni idroelettriche suscettibili degli interventi di cui ai precedenti commi.

In attesa dell'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, ai fini della rinuncia alla facoltà di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può essere autorizzato lo esercizio provvisorio degli impianti idroelettrici relativi a concessioni scadute di grande derivazione.

Ai fini dell'esecuzione dei lavori di potenziamento e di ristrutturazione di cui al precedente comma terzo, non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

La maggiore produzione di energia elettrica ottenuta mediante le opere di po-

tenziamento e di ristrutturazione di cui al precedente terzo comma non è calcolata ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, numero 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

L'onorevole Marraffini ha presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma dell'articolo 2, sostituire le parole: può essere, con la seguente: è.

ALFREDO MARRAFFINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Marraffini.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma dell'articolo 2, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: un mese.

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. Considerato l'iter del provvedimento in esame, ritengo sia difficile che le imprese elettriche degli enti locali e quelle autoproduttrici possano rispettare il termine di sei mesi; di qui l'opportunità di modificare il termine stesso, riducendolo ad un mese.

ALFREDO MARRAFFINI. Se modificiamo il termine, questo varrà anche per il futuro.

GIANFRANCO ALIVERTI. Potremmo prevedere una norma di salvaguardia, lasciando il termine di sei mesi per il futuro.

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. Sono d'accordo con la preoccupazione espressa dal collega Marraffini e con il suggerimento dell'onorevole Aliverti. Ritiro pertanto il mio emendamento 2. 2 e presento il seguente emendamento:

Al quarto comma dell'articolo 2, dopo le parole: della scadenza, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Citaristi. Qual è il parere del Governo sul nuovo emendamento del relatore?

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e lo artigianato*. Il Governo è favorevole allo emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 2. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

I rapporti derivanti dalla rinuncia all'esercizio della facoltà di cui al precedente articolo 1 sono regolati in base a convenzioni da stipularsi, entro tre mesi dal verificarsi della rinuncia, tra l'ENEL e le imprese elettriche degli enti locali o le imprese autoproduttrici di energia elettrica. Le imprese possono farsi rappresentare dalle rispettive organizzazioni di categoria.

Le convenzioni, entro tre mesi dalla loro stipula, sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Le convenzioni dovranno:

1) definire l'aumento della producibilità di energia e/o potenza di cui al precedente articolo 2, determinandone gli indirizzi di miglioramento in funzione del conseguimento di una migliore utilizzazione delle derivazioni di acqua dal punto di vista idraulico ed economico, della anticipata esecuzione dei lavori rispetto alla data di scadenza originaria delle concessioni e della possibilità di un esercizio dell'impianto in modo autonomo e separato rispetto allo stabilimento industriale della impresa autoproduttrice;

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1982

2) determinare i termini e le modalità di presentazione dei progetti di massima e definitivi, relativamente ai lavori di potenziamento e di ristrutturazione necessari per il conseguimento dell'aumento della producibilità di energia e/o di potenza di cui al precedente punto 1, nonché delle conseguenti verifiche e collaudi;

3) definire le modalità per l'esercizio, da parte dell'ENEL, del potere di impartire disposizioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

In caso di inadempimento degli obblighi o di inosservanza dei termini all'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 2 ed al precedente comma del presente articolo, ovvero di abituale inosservanza delle disposizioni impartite dall'ENEL ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, il Ministro dei lavori pubblici può dichiarare la decadenza dalla concessione, ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1983, n. 1775, e successive modificazioni.

L'onorevole Marraffini ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma dell'articolo 3, sostituire le parole: può dichiarare, *con la parola:* dichiara.

3. 1.

Qual è il parere del relatore su questo emendamento?

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. Il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Il Governo?

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Marraffini 3. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

L'ENEL fornirà, al costo di esercizio dell'impianto e per una durata di quindici anni dalla scadenza della concessione, ai titolari delle concessioni di grande derivazione idroelettrica le cui opere gli siano state trasferite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, e dell'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, quantitativi di potenza e di energia elettrica corrispondenti, per i primi sei anni, alla produzione degli impianti trasferiti e progressivamente decrescenti per i successivi nove anni.

Ai consumi di energia fornita ai sensi del precedente comma non si applica il sovrapprezzo termico di cui al provvedimento 6 luglio 1974, n. 34, del Comitato interministeriale dei prezzi, e successive modificazioni.

Le imprese elettriche degli enti locali, alle quali fossero assentite, ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393, le concessioni scadute di grande derivazione idroelettrica delle imprese autoproduttrici, sono tenute ad adempiere gli obblighi di cui ai due commi precedenti.

L'onorevole Marraffini ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 4.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1982

All'articolo 4, primo comma, sostituire le parole: 15 anni, con le seguenti: 6 anni, e sopprimere le parole: i primi, e: progressivamente decrescenti per i successivi 9 anni.

ALFREDO MARRAFFINI. Ho presentato due emendamenti all'articolo 4: il primo interamente soppressivo di detto articolo ed il secondo, invece, modificativo dello articolo stesso. Il secondo mi sembra più realistico ed intendo quindi soffermarmi brevemente su di esso.

Ritengo occorra decidere quali priorità perseguire. Se si intende spingere gli enti e gli autoproduttori a fare il loro meglio e ad impegnarsi per una maggiore produzione, occorre operare perché la gestione delle centrali sia per loro conveniente. Di qui l'opportunità di stabilire che l'ENEL fornirà la potenza e l'energia necessarie a costo di esercizio per sei anni e non per quindici e di sopprimere le parole: « i primi, » e « progressivamente decrescenti per i successivi 9 anni ».

Vi è poi un altro problema che riguarda le convenzioni. Si prevede infatti che nell'ipotesi in cui vi sia il passaggio agli enti locali, questi siano tenuti all'adempimento degli obblighi, ma non si prevede il caso contrario, quello in cui una concessione venga tolta ai comuni e data alle imprese autoproduttrici.

Se andiamo a vedere le convenzioni e le aziende che andranno a firmarle con l'ENEL, vediamo che la Montedison, la Falk, la Sava alluminio, la Snia Viscosa, la Nuova SIAS Cogne, le Cartiere Burgo, nonché altre aziende si trovano tutte in queste condizioni. Con questo sistema molte di queste industrie saranno spinte a porre termine alle concessioni.

PRESIDENTE. Quindi insiste nel mantenere il suo emendamento soppressivo?

ALFREDO MARRAFFINI. No, non insisto.

PRESIDENTE. E per quanto riguarda il secondo emendamento all'articolo 4?

ALFREDO MARRAFFINI. Ritiro anche l'emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo originario, favorevole relatore e Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

Il personale addetto con carattere di esclusività agli impianti relativi alle concessioni scadute delle imprese autoproduttrici di energia e per le quali l'ENEL abbia esercitato la facoltà di cui al precedente articolo 1 è trasferito all'ENEL, ovvero alle imprese elettriche degli enti locali, cui sia stata assentita la concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Le modalità e le condizioni del passaggio del personale nell'ipotesi di cui al precedente comma sono determinate da convenzioni stipulate tra l'ENEL e l'impresa titolare della concessione scaduta, nonché tra l'ENEL e l'impresa elettrica dell'ente locale cui la concessione sia stata assentita ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Il relatore, onorevole Citaristi, ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dell'articolo 5, sostituire le parole: tra l'ENEL e l'impresa elettrica dell'ente locale, con le seguenti: tra le imprese autoproduttrici e le imprese elettriche dell'ente locale 5. 1.

SEVERINO CITARISTI, Relatore. Con questo emendamento si tende a correggere un errore materiale contenuto nel secondo comma dell'articolo, perché le modalità e le condizioni del passaggio del personale sono determinate, una volta subentrato l'ente locale, da convenzioni tra imprese autoproduttrici ed imprese elettriche locali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Citaristi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1982

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, l'indennizzo previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è maggiorato del 30 per cento, ove sia determinato d'accordo tra le parti.

Le imprese elettriche degli enti locali, che esercitano il diritto di prelazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393, possono immettersi nel possesso delle opere indicate nell'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, corrispondendo l'indennizzo previsto dalla stessa norma.

L'onorevole Alfredo Marraffini ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6 sostituire le parole: 30 per cento, con le altre: 15 per cento
6. 1.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dell'articolo 6 sostituire la parola: 12, con la seguente: 13.
6. 2.

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. L'emendamento da me presentato si rende necessario per correggere un errato riferimento alla legge n. 393 del 1975.

Sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Marraffini.

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è d'accordo su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Marraffini.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Citaristi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

La durata delle concessioni relative ad impianti, per i quali saranno eseguiti lavori di potenziamento e di ristrutturazione, sarà stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, tenuto conto, per le imprese autoproduttrici di energia elettrica, degli indici di miglioramento e della eventuale anticipata esecuzione dei lavori rispetto alla scadenza della concessione originaria.

L'onorevole Marraffini ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7 sopprimere la parola: eventuale, ed aggiungere, dopo le parole: lavori pubblici, le seguenti: sentito il consiglio superiore e di concerto con il Ministero dell'industria; aggiungere, inoltre, alla fine dell'articolo le seguenti parole: fissati da apposite convenzioni fra l'ENEL e le imprese autoproduttrici, nonché tra l'ENEL e le imprese elettriche degli enti locali.

ALFREDO MARRAFFINI. Nella convenzione relativa alle imprese autoproduttrici è precisato che la durata delle concessioni può essere aumentata, solo che questa convenzione non è ancora approvata. Mi sembra quindi doveroso prevedere che decisioni di questo genere non possono essere prese solo dal Ministero dei lavori pubblici, come del resto stabilito all'arti-

colo 2, e che il Ministero dell'industria abbia voce in capitolo; inoltre proprio perché questi parametri non sono stati ancora approvati, è necessario che siano stabiliti nella legge, in ordine alla quantificazione della produzione ed alla qualità.

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. Ritengo che l'emendamento dell'onorevole Marraffini possa essere accolto.

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Marraffini.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

Sono fatti salvi i diritti della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« Nelle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige sono fatti salvi i diritti e le attribuzioni derivanti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione » 8. 1.

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. Poiché nel Trentino-Alto Adige sono previsti speciali privilegi per gli enti locali, ho ritenuto doverosa questa specificazione rispetto al semplice riferimento alla provincia autonoma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Citaristi 8. 1.

(È approvato).

L'onorevole Cesare Dujany ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Anche per le derivazioni idroelettriche di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304, la regione Valle d'Aosta provvede a rilasciare le subconcessioni all'ENEL o agli altri soggetti di cui alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, secondo quanto previsto dai precedenti articoli, nonché dall'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393, ed esercita gli altri poteri attribuiti alle amministrazioni dello Stato dalle disposizioni degli articoli precedenti.

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. Vorrei far presente all'onorevole Dujany che nella convenzione già siglata tra l'ENEL, Unapace e Federelettrica all'articolo 17 è chiaramente detto che saranno fatti salvi i diritti delle regioni a statuto speciale. In particolare, per quanto riguarda la regione Valle d'Aosta, si fa riferimento alle leggi 8 novembre 1965, n. 4, e 5 luglio 1975, n. 304.

Questo è il motivo per cui invito il collega a ritirare il suo emendamento; nel caso insista per la votazione, mi rimetto alla Commissione.

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole solo alla prima parte dell'emendamento, e precisamente fino alle parole « 2 agosto 1975, n. 393 ». Il Governo si dichiara contrario alla parte restante dell'emendamento perché tra i poteri attribuiti alle amministrazioni dello Stato vi è anche quello di approvare le convenzioni, di cui all'articolo 3 del disegno di legge. Tali poteri non riguardano solo materie relative alla utilizzazione delle derivazioni di acque, la cui competenza è riservata alla regione, ma riguardano anche l'esercizio dei poteri di coordinamento dell'ENEL che sono, e non possono non rimanere, di competenza dello Stato. È evidente che per la materia regionale sono fatti salvi i diritti

della regione, che eserciterà tutti i poteri che le competono, ivi compreso quello dell'approvazione della convenzione.

CESARE DUJANY. Insisto su questo emendamento che non pensavo trovasse tante obiezioni da parte dei colleghi e del rappresentante del Governo. Si tratta, infatti, di un emendamento tendente a riaffermare in maniera più chiara che sono fatti salvi i diritti della regione Valle d'Aosta, oltre che del Trentino-Alto Adige. In sostanza propongo di attribuire alle regioni ed ai loro organi poteri analoghi a quelli che il disegno di legge attribuisce ai relativi organi centrali (ministro dei lavori pubblici, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e Governo).

PRESIDENTE. L'emendamento potrebbe essere votato per parti separate, dividendolo in due. La prima parte potrebbe essere dall'inizio sino alle parole: « legge 2 agosto 1975, n. 393 ».

CESARE DUJANY. Non sono d'accordo, tuttavia mi rimetto alle decisioni della Commissione.

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. Sono favorevole alla prima parte dell'emendamento; contrario alla seconda.

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole solo alla prima parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Dujany fino alle parole « legge 2 agosto 1975, n. 393 ».

(È approvato).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento.

(È respinto).

CESARE DUJANY. Nel preannunciare il mio voto contrario all'articolo 8 ritengo doveroso rilevare che è inutile richiamare

sempre i principi dello stato regionale per poi, di fronte ai casi reali, calpestarli con disinvoltura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 8 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Chiedo alla Commissione di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

GIANFRANCO ALIVERTI. A nome del gruppo della democrazia cristiana preannuncio il nostro voto favorevole sul provvedimento, con il quale discipliniamo una materia che necessitava di una ampia razionalizzazione; infatti con le leggi precedenti avevamo di fatto liberalizzato gli impianti con potenza nominale inferiore ai 3.000 kilowatt creando le premesse che rendono necessario procedere ad una normalizzazione per gli impianti con potenza superiore.

I presupposti del provvedimento riguardano innanzitutto il passaggio obbligatorio all'ENEL di tutti gli impianti dati in concessione, successivamente scaduta; in secondo luogo la necessità di regolamentare il regime delle concessioni, alla luce di una visione, che è andata nel tempo modificandosi. Infatti si è posto il problema se occorresse mantenere l'ambito di applicazione della legge istitutiva dell'ENEL e quindi l'uniformità di intenti della legge di nazionalizzazione, oppure se le imprese autoproduttrici e quindi le concessioni precedentemente attribuite dovessero passare alla competenza dello ENEL. Con questo provvedimento non si è voluto sancire obbligatoriamente, cioè *de iure*, il trasferimento all'ENEL, ma lo si è sancito subordinatamente all'esercizio da parte di questa ultima della facoltà di entrare nel possesso degli altri beni, inerenti la concessione. È questo il punto fondamentale del provvedimento in discussione.

Vorrei inoltre rilevare che viene rispettata la volontà degli autoproduttori, sia privati sia enti locali, qualora si im-

pegnino ad attuare interventi idonei a conseguire un aumento della produzione.

Di fatto si modificano anche alcune norme della legge istitutiva dell'ENEL poiché accettando il principio della cogestione, anzi della gestione in concessione di questi impianti, credo si sia voluto dare il giusto riconoscimento agli autoproduttori privati e agli enti locali, che gestiscono la produzione di energia elettrica nel nostro paese insieme con lo Stato.

Un altro punto qualificante del provvedimento al nostro esame riguarda l'istituzionalizzazione della convenzione. È giusto un principio innovativo rispetto alle norme attualmente in vigore che per altro vanno a normalizzare le stesse convenzioni dal momento che è stato previsto che occorre fissare dei parametri di miglioramento riguardo alla produzione, dei criteri e delle procedure per i progetti ed i collaudi. È stato inoltre sancito il principio per cui l'ENEL comunque sovrintende alla gestione generale degli impianti stessi e concede le condizioni agevolative per le forniture. Tutto ciò fa sì che con la nuova normativa l'ENEL convenga con gli autoproduttori circa la produzione e la gestione degli impianti.

Va inoltre sottolineato che con questo provvedimento si riconosce altresì il principio della deroga proprio nel momento in cui cominciava a sorgere qualche sospetto sull'opportunità che, da parte dell'ente pubblico di produzione di energia elettrica, si rinunciasse ad esercitare una prerogativa contenuta nella stessa legge istitutiva.

Per tutti questi motivi annuncio, a nome del gruppo della democrazia cristiana il voto favorevole e prendo atto con soddisfazione della volontà dimostrata dal Parlamento di voler normalizzare una situazione, che negli ultimi tempi aveva assunto aspetti di precarietà.

ALFREDO MARRAFFINI. Anche il gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento, con il quale è stato trovato un giusto equilibrio normativo per sollecitare investimenti pubblici e privati

al fine di aumentare la produzione idroelettrica nel nostro paese. Ciò è tanto più vero dal momento che l'ENEL oggi si trova in una pesante situazione deficitaria, per cui non poteva essere ulteriormente rinviato nel tempo un provvedimento come quello che stiamo per approvare. La parte più interessante della nuova norma sta nella funzione di coordinamento assegnata all'ENEL attraverso convenzioni con gli enti locali e gli autoproduttori privati. Infine, siamo certi che attraverso questo provvedimento potrà essere fronteggiata la crisi energetica in cui attualmente si trova il nostro paese.

PRESIDENTE. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento, al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: «Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche» (2983):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1982

Risultano assorbite, a seguito dell'approvazione, le proposte di legge nn. 2057 e 2236.

Hanno preso parte alla votazione:

Aliverti, Amabile, Bonferroni, Boggio, Brini, Cappelli, Cappelloni, Cerrina Feroni, Citaristi, Dujany, Ferrari Silvestro, Forte Francesco, Laforgia, Manca, Marrafini, Merloni, Napoli, Proietti, Pugno, Ro-

baldo, Sacconi, Sangalli, Sarri Trabujo, Tesini Aristide, Trebbi Aloardi.

La seduta termina alle 11.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO